

Cari/e Colleghi/e,

all'esito del confronto concesso dal Presidente di Sezione Dott. Francesco Parisoli, desideriamo mettere a disposizione degli iscritti alcune indicazioni pratiche condivise dal Presidente con i Magistrati della sezione famiglia per un primo orientamento delle nuove norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui al titolo IV bis del codice di procedura civile.

II RICORSO GIUDIZIALE dovrà essere corredato **dalla produzione documentale** specificata **dall'art.**

473bis.12 cpc e, in particolare:

- 1) dalla copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
- 2) In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori:
 - a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
 - c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
- 3) Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso deve essere allegato un **piano genitoriale**.

II PIANO GENITORIALE dovrà limitarsi a contenere le prescrizioni indicate **dall'art. 473bis.12 ultimo comma cpc** per permettere al Giudice di conoscere le abitudini di vita del minore.

Esemplificazione:

Io sottoscritto _____

padre/madre di _____

rappresento che mio/a figlio/a:

- frequenta il _____ anno della scuola _____ con ingresso alle ore ____ e termine delle lezioni alle ore _____ dal lunedì al venerdì/sabato;
- per i tragitti casa/scuola/casa viene accompagnato da _____/ utilizza i mezzi di trasporto _____
- condivide il pranzo a casa di _____ con _____ (oppure mensa a scuola; oppure _____);

- è iscritto al corso di _____ che frequenta con cadenza settimanale/ _____ nelle giornate del _____ dalle ore _____ alle ore _____; è accompagnato/a all'attività sportiva da _____ e riaccompagnato a casa da _____ (oppure utilizza i mezzi pubblici);

-svolge lezioni private/corsi di recupero prezzo _____ con cadenza settimanale/ _____ nelle giornate del _____ dalle ore _____ alle ore _____ è accompagnato/a all'attività sportiva da _____ e riaccompagnato a casa da _____ (oppure utilizza i mezzi pubblici);

-frequenta abitualmente _____ con cadenza _____ nelle giornate del _____ dalle ore _____ alle ore _____ ;

-durante le vacanze estive, normalmente trascorre il periodo dal _____ al _____ presso _____; frequenta il campo estivo dal _____ dal _____ presso _____;

-durante il periodo invernale normalmente trascorre il periodo dal _____ al _____ presso _____; durante le il periodo delle vacanze natalizie normalmente trascorre il periodo dal _____ al _____ presso _____;

-durante le vacanze Pasquali normalmente trascorre il periodo dal _____ al _____ presso _____.

Luogo/data

(firma)

Le preclusioni e le decadenze previste dalla riforma riguardano esclusivamente i diritti disponibili, per cui la produzione documentale allegata al ricorso introduttivo può limitarsi a quanto è necessario al Giudice per avere conoscenza della situazione economico-patrimoniale delle parti, e ci si può riservare di produrre l'eventuale produzione integrativa con le memorie integrative ex art. 473bis.17cpc, e con gli atti successivi, fermo restando la decisione del Giudice di chiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti.

Si raccomanda che le produzioni documentali siano numerate progressivamente, esponendo nell'atto le ragioni che ne giustificano all'allegazione.

In particolare:

- l'allegazione di cui al punto b), III comma, art. 473bis.12 cpc potranno dirsi soddisfatte anche con la produzione di sole visure estratte da Pubblici Registri;

- l'allegazione di cui al punto c), III comma, art. 473bis.12 cpc potranno dirsi soddisfatte anche con la produzione dell'attestazione da parte dell'istituto bancario/postale della posizione contabile e finanziaria, con attestazione del saldo dei conti correnti e del controvalore dei titoli di investimento degli ultimi tre anni.

*

II RICORSO CONGIUNTO dovrà essere corredato **dalla produzione documentale** specificata **dall'art. 473bis.51 cpc** e, in particolare, laddove si richieda di sostituire l'udienza con note scritte:

- 1) dalla copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
- 2) In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori:
 - a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali dell'ultimo triennio;
 - c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
- 3) Eventuali oneri a carico delle parti.
- 4) Le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici (da intendersi quelli tra genitori e figli minorenni, figli maggiorenni portatori di handicap grave ex art. 473bis.9 cpc, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti).

Al fine di soddisfare il dettato normativo che richiede la sottoscrizione del ricorso, si consiglia di allegare al ricorso nativo digitale firmato digitalmente, la scansione del ricorso sottoscritta (in blu) dalle parti, autenticata dagli avvocati oppure, in alternativa, una dichiarazione separata, autenticata dal rispettivo avvocato, nella quale i coniugi dichiarano di avere avuto piena conoscenza del contenuto del ricorso e di approvarlo, o confermarlo, in tutti i suoi punti.

NON dovrà essere allegato il **PIANO GENITORIALE**: le abitudini di vita dei figli minorenni dovranno essere rappresentate nel ricorso.

Il **Giudice** potrà sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a integrare la produzione documentale di cui all'articolo 473bis.12, terzo comma, cpc.

Per le **istanze congiunte di MODIFICA delle condizioni** non verrà fissata l'udienza di comparizione in conformità con quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.473bis.51 cpc.

*

ASCOLTO DEL MINORE in osservanza alla previsione di cui all'art. 473bis.4 cpc, il Giudice potrà condurre l'ascolto (c.d. ascolto diretto) o ascoltare il minore con l'assistenza di un ausiliario o di un esperto in psicologia o psichiatria infantile (c.d. ascolto assistito).

*

LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE:

Con il decreto di nomina, il Giudice indicherà i compiti del curatore. Laddove, il Curatore/avvocato sia legittimato a difendere il minore, percepirà il compenso previsto *ex lege* che verrà posto a carico delle parti (ferma restando la possibilità di ricorrere al patrocinio dello Stato quando le parti non abbiano redditi adeguati), mentre non è ancora previsto un criterio di liquidazione del compenso per l'attività di amministrazione/gestoria laddove sia contemplata nel conferimento dell'incarico (ad es.: art. 473bis.8 terzo comma cpc). Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle parametriche relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.

*

RELAZIONI DEFERITE DAL GIUDICE AL SERVIZIO SOCIALE O SANITARIO ex art. 473bis.27 cpc:

Nel provvedimento di incarico il Giudice inviterà il Servizio a inviare contestualmente le relazioni al Tribunale e agli avvocati costituiti, salvo che non ne disponga la segretezza nei casi previsti dalla legge.

Vi anticipiamo che potrete inviare i Vostri suggerimenti ovvero le segnalazioni e le richieste che riterrete utili, anche in relazione alle problematiche connesse all'attuazione delle nuove prescrizioni

normative alla Commissione persone, famiglie e minorenni, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: info@ordineforense.re.it

La Commissione persone, famiglie e minorenni.

(Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia)